CAMERA DEI DEPUTATI N. 920-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

nella seduta dell'11 ottobre 1972

—

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e in materia di imposte sulla successione *mortis causa*, concluse a Roma il 22 aprile 1968 e dello Scambio di Note che modifica la seconda di dette Convenzioni effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970

Presentata alla Presidenza l'11 gennaio 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Già da vari anni è in corso di attuazione, attraverso una serie di accordi bilaterali, la regolamentazione dei delicati e non facili problemi che insorgono nel campo fiscale e tributario in conseguenza delle attività svolte da cittadini o da società italiani che possono rientrare nella competenza fiscale anche di altri Paesi. Il principio generale al quale tali accordi sono normalmente ispirati è quello di evitare la doppia imposizione, ma data la molteplicità dei sistemi fiscali e la diversità delle norme che in ogni paese regolano tale materia, ogni accordo richiede trattative e norme particolari che vengono normalmente condotte da delegazioni che per il nostro paese comprendono rappresentanti sia del Ministero degli affari esteri sia del Ministero delle finanze.

Anche il provvedimento che abbiamo in esame e che riguarda lo Stato di Israele è pertanto presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro delle finanze, e già la VI Commissione della Camera, prima dell'esame da parte della III, ha espresso il suo parere favorevole all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Esso comprende due Convenzioni intese ad evitare le doppie imposizioni, l'una in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e l'altra in materia di successione *mortis causa*. Le due Convenzioni, concluse a Roma il 22 aprile 1968, sono state seguite da uno scambio di note avvenuto nel 1970 ed ora sono al nostro esame per la loro approvazione.

1. – Lo schema generale della prima convenzione ricalca quello di altre convenzioni già in atto con la Danimarca, la Francia, la Gran Bretagna e la Norvegia rivolte appunto ad evitare o almeno ridurre i casi di doppie imposizioni sia in tema di imposte sul patrimonio sia nei confronti delle imposte sul reddito. Altri accordi analoghi sono già stati firmati dall'Italia col Belgio, con l'Irlanda, col Marocco, con la Finlandia e col Giappone a dimostrare come il continuo aumento delle attività economiche e finanziarie che superano le frontiere geografiche nazionali ne richiedano l'estensione anche ad altri Paesi qualora, naturalmente, ne ricorrano le condizioni e le circostanze.

Il provvedimento al nostro esame, oltre alle necessarie precisazioni terminologiche e di contenuto, elenca i vari tipi di redditi ai quali si applica la convenzione; stabilisce le modalità per evitare la doppia imposizione e per garantire che i nazionali di uno Stato contraente non siano soggetti nell'altro Stato ad alcuna tassazione od obbligo relativi alla convenzione stessa che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali dell'altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

Anche le modalità dei ricorsi o dei reclami contro misure adottate da una delle parti contraenti e ritenuti non conformi alla Convenzione sono da questa regolate, stabilendo altresì l'impegno ad un conveniente scambio di informazioni in modo da garantire alle norme in essa contenute la più esatta applicazione nei singoli casi che possono presentarsi.

2. – La seconda convenzione riguarda invece le successioni *mortis causa* ed anche in questo caso si propone di evitare le doppie imposizioni. Anche questa ricalca convenzioni già stabilite con altri paesi come ad esempio quelle con la Danimarca, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti e regola in modo particolare la individuazione della legislazione applicabile in relazione al domicilio del *de cuius* ed al luogo in cui i beni mobili od immobili si trovano o vengono considerati ai fini dell'imposizione. In caso di dubbio o di controversia, le autorità competenti dei due Stati si riservano di stabilire accordi particolari. Così pure esse esamineranno i reclami che possono essere presentati da singoli contribuenti nel caso di imposizione ritenuta contraria a quanto stabilito dalla Convenzione.

Uno scambio di note avvenuto in data 19 febbraio-21 marzo 1970 stabilisce che questa Convenzione si applichi alle successioni ereditarie apertesi a partire dal 1° gennaio 1962, cioè alla stessa data stabilita per l'entrata in vigore della Convenzione precedente. Sulla base di indagini esperite dagli organi finanziari competenti allorché si è avuto lo scambio di note fra i due governi, si ha motivo di ritenere che non abbiano a sorgere inconvenienti da questa retrodatazione, anche perché in taluni limitati casi che erano stati rilevati era stata disposta la sospensione del tributo in attesa delle definitive decisioni del Parlamento.

Per queste considerazioni il relatore raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di legge che ratifica, con un unico strumento, le due Convenzioni fra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele.

STORCHI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le Convenzioni tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e in materia di imposte sulla successione *mortis causa*, concluse a Roma il 22 aprile 1968, nonché lo Scambio di Note che modifica la seconda di dette Convenzioni, effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni ed allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo XXIV della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, all'articolo XI della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione *mortis causa* e alle disposizioni contemplate nella clausola finale dello Scambio di Note del 19 febbraio-21 marzo 1970.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.